



POLIZZA SULLE RESE

TIPO A

**per l'insieme delle avversità catastrofali, quelle di frequenza e
quelle accessorie**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2016-2017

"GENERALI ITALIA"

RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

In conformità a quanto previsto nel Piano Assicurativo Agricolo Annuale di cui al D.lg. 102/04 modificato dal d.lgs. 82/08, REG. UE n. 1305/2013 , REG. UE n. 1308/2013 - Decreto 12 gennaio 2015 Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 n°162 del 12-01-2015 capo III Gestione del Rischio - in attuazione al PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) - D.M. Prot. N. ***** del MM/DD/YY (Piano Assicurativo Agricolo Nazionale –PAAN- 2017)

Le condizioni di seguito riportate saranno passibili di adeguamento - unicamente ai fini di garantire l'accesso del beneficiario alla contribuzione pubblica - nel rispettato delle norme ministeriali contenute nel Piano Assicurativo Agricolo Nazionale 2017 (PAAN) di prossima pubblicazione.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO	Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ASSICURATO	Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, socio del Contraente.
ATTECCHIMENTO	Il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.
AZIENDA AGRICOLA	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo .
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	<p>L'adesione alla Polizza-Collettiva, che contiene:</p> <ul style="list-style-type: none">• la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;• l'indicazione dell'identificativo univoco del PAI, del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;• gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;• tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano Assicurativo Agricolo Annuale nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09; <p>che deve essere convalidato dal Contraente.</p>
COLTURA IRRIGUA	Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONVALIDA	Conferma, apposta sul certificato dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.
CONTRAENTE	Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.
EMERGENZA	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
FRANCHIGIA	Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.
IMPRENDITORE AGRICOLO	Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
IRRIGAZIONE	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.
LIMITE DI INDENNIZZO	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
NOTIFICA	Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con mail certificata, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia
PAAN	Il Piano Assicurativo Agricolo Nazionale emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi
PAI	Il Piano Assicurativo Individuale di cui all'allegato B lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato obbligatorio alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ed i dati in esso contenuti fanno fede ai fini del calcolo del contributo: dati anagrafici e territoriali, prodotto, soglia, tipologia di garanzie,

superficie assicurata, quantità assicurata, prezzo unitario e valore assicurato.

PARTITA	La porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune.
PRODUZIONE	Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.
POLIZZA-COLLETTIVA	Il documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PREZZO	Il Prezzo come stabilito dal Mi.P.A.A.F. ai sensi dell'art.5 ter del d.lgs102/04, modificato dal d.lgs. 82/08.
PRODOTTO	Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PAAN.
RESA ASSICURATA	Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata (cosiddetta media olimpica).
SEMINA	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L' Impresa Assicuratrice che stipula con il Contraente la polizza collettiva.
SOGLIA	Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è indicato nel PAAN vigente. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.
TRAPIANTO	Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
VARIETÀ	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- A) per gli eventi **Eccesso di pioggia e Siccità**, l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;
per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di cinque anni;
- B) gli effetti degli eventi in garanzia:
- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
 - devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;
- nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' CON CONSEGUENZE CATASTROFALI

ALLUVIONE:	Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
BRINA:	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
GELO:	Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
SICCITA':	Straordinaria carenza di precipitazioni che abbia per effetto la riduzione di almeno un terzo rispetto alle medie pluviometriche del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

AVVERSITA' DI FREQUENZA

ECESSO DI PIOGGIA:	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 40 mm riferite nell'arco delle 3 ore.
---------------------------	--

ECESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

GRANDINE: Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

AVVERSITA' ACCESSORIE

COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del prodotto.

SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento temperature di almeno 12°C rispetto all'andamento delle media delle temperature massime e 8 gradi per le minime dei tre giorni che precedono l'evento denunciato.

VENTO CALDO: Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40° centigradi. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente, alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte;
- sesto giorno successivo a quello della notifica per le avversità: alluvione, brina, colpo di sole e vento caldo, eccesso di neve, eccesso di pioggia, gelo e sbalzo termico;
- trentesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: siccità.

Per data di notifica si intende quella indicata sul certificato di assicurazione. La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il certificato di assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'origine.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 20 novembre**, salvo quanto previsto dal comma seguente e dalle Condizioni Speciali.

Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate alla Società, che si riserva di accettarle.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

Art. 6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESE

Art. 7 - Oggetto della garanzia

La Società, al fine di garantire la stabilizzazione del ricavo aziendale relativo al prodotto assicurato, indennizza la mancata o diminuita produzione, e il danno di qualità se previsto nelle Condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità:

- avversità catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;
- avversità di frequenza: Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Vento Forte;
- avversità accessorie: Sbalzo Termico, Vento Caldo e Colpo di sole;

solo qualora detti eventi siano assicurati nel certificato della polizza o nella polizza individuale e previsti dal PAAN di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 8 - Dati metereologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di **detti dati pubblici inclusi Enti privati (RADARMETEO) secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM)**, e relativi all'area agricola su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del + - 10% per **Eccesso di Pioggia, Vento Caldo e Colpo di Sole**, rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Art. 9 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli o di allagamenti da errata sistemazione del terreno;
- c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) incendio;
- f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- i) danni conseguenti a fitopatie;
- j) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;

- l) danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.
- n) Produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste.

Art. 10 – Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato

Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo :

- a) di assicurare l'intera produzione dell'azienda agricola relativa al prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune;
- b) di assicurare la produzione secondo quanto previsto dal vigente PAAN o quella effettivamente ottenibile nell'anno, che potrà essere superiore o inferiore.
- c) fermo quanto indicato alla lettera b), per le produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori.

Si impegna altresì, su richiesta delle parti, a:

- fornire documentazione delle effettive produzioni per le singole varietà, la fonte di provenienza delle stesse, la produzione degli ultimi cinque anni ed il PAI, il tutto al fine di dimostrare la congruità della resa assicurata,
- fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate, nonché il piano colturale del fascicolo aziendale.

Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione l'assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

L'assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel presente certificato di assicurazione.

Art. 11 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili

I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli indicati dall'annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Art. 12 - Soglia

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 30% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune al netto di eventuali detrazioni di prodotto.

Superata tale percentuale, sarà applicata, per ciascuna partita la franchigia, come indicato nell'Art. 13 – Franchigia.

Art. 13 – Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata, di una franchigia indicata sul certificato di assicurazione per ciascuna avversità assicurata. Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse o coincidenti, la franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata secondo i seguenti punti:

A) Franchigia fissa:

- 1) al verificarsi della avversità **grandine o vento forte** la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore a quanto di seguito riportato:

- **Prodotti a franchigia minima 15%:**

aglio, basilico, bieta foglie, bietola da zucchero, canapa, cardo, carota, cavolfiore, cavoloverza, cipolla, erba medica, insalata, miglio, patate, radicchio, scalogno, sedano, spinacio, cetriolo, cocomeri, sugar baby, fragole, lamponi, melanzane, meloni, mirtillo, more, peperoncino piccante, peperoni, ribes, tabacco Kentucky; tabacco, zucche, zucchine,

- **Prodotti a franchigia minima 20%:**

barbatelle di vite, gemme di meli, impianto di piante da frutto, impianto di vigneto con barbatelle, nesti di vite, piante da frutta, piante di olivo, piante legnose ornamentali, piante ornamentali in vaso, piantine da legno (impianto), piantine di noce, piantine ortensi, pioppelle, pioppi, roverelle micorrizzate, talee, vivai di mirtilli, vivai di ortensie.

- **Prodotti a franchigia minima 30%:**

frutta con tabella convenzionale M.

- **Prodotti a franchigia minima 10%:** tutti i prodotti sopra non elencati si intendono a franchigia minima 10%.

Per il prodotto olive la franchigia relativa alla garanzia vento forte è pari a 30%.

Scelta della franchigia grandine superiore

E' data facoltà all'assicurato di scegliere una franchigia superiore a quella sopra indicata, purché non superiore a 30%. In caso di polizza delle rese comprensiva della garanzia vento forte, la franchigia ad essa relativa sarà pari a quella grandine.

- 2) **Avversità catastrofali sistemiche Alluvione e/o Gelo-Brina e/o Siccità e/o Eccesso di Pioggia e/o Altre avversità non ricomprese al punto precedente, singole o associate: franchigia fissa del 30%**

- 3) Tutte le avversità atmosferiche del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale **nella Forma assicurativa CAT: franchigia fissa del 30%**

B) Franchigia scalare:

Per i danni combinati grandine e/o vento forte (qualora la franchigia delle predette avversità sia inferiore al 30%), e una o più avversità di cui al punto A) 2 che precede la franchigia applicata è scalare secondo la sottostante tabella, in relazione alla parte di danno dovuto a grandine e/o vento forte rispetto alle altre avversità:

Danno %	Franchigia % in presenza di grandine e/o vento forte >= 5 punti di danno (a)	Franchigia % in presenza di grandine e/o vento forte >= 10 punti di danno (b)	Franchigia % in presenza di grandine e/o vento forte >=50% del danno complessivo (c)	Cereali, Oleaginose (PAAN Allegato 1, punto 1.1), pomodoro, uva da vino e da tavola, frutta con tabella convenzionale B Franchigia % in presenza di grandine e/o vento forte >= 50% del danno complessivo (d)
31	29	29	29	29
32	27	27	27	27
33	25	25	25	25
34	25	23	23	23
35	25	21	21	21
36	25	20	19	19
37	25	20	17	17
38	25	20	15	15
39	25	20	15	13
40 e oltre	25	20	15	10

- qualora il disposto delle sovrastanti colonne a) e/o b) e/o c) e/o d) sia contemporaneamente soddisfatto opera la franchigia inferiore.
- In presenza di danni da grandine e/o vento forte inferiori a 5 punti percentuali si applica quanto previsto al punto 2 che precede.
- Per tutti i prodotti con franchigia minima grandine e vento forte del 20% la discesa della franchigia si arresta all'aliquota del 20%.

Art. 14 - Limite di indennizzo

In nessun caso la Società pagherà per gli eventi **Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Sbalzo Termico, singole o associate**, un importo superiore al 50% del **valore assicurato** alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.

Per l'**eccesso di pioggia** il limite di indennizzo è pari al 60% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.

In presenza di danni dovuti anche ad eventi diversi da quelli indicati ai capoversi che precedono, il predetto limite opera nei seguenti termini:

Danno %	in presenza di grandine e/o vento forte >= 5 punti di danno (a)	In presenza di grandine e/o vento forte >= 10 punti di danno (b)	In presenza di grandine e/o vento forte >=50% del danno complessivo (c)	Cereali, Oleaginose (PAAN Allegato 1, punto 1.1), pomodoro, uva da vino e da tavola frutta con tabella convenzionale B Franchigia % in presenza di grandine e/o vento forte >= 50% del danno complessivo (d)
Limite di indennizzo	60	60	80	80

del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale

Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) **darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;**
- b) **dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo;**
- c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**
- d) **non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta -;**
- e) **mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Culturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.**

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 23.

Art.16 - Modalità per la determinazione del danno

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 17 - Mandato del perito - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

17.1) Il perito di cui all'art.16- *Modalità per la determinazione del danno*, deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 10) *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato*, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare il momento del\dei sinistro\i, la produzione in garanzia;
- d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 18 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo paragrafo 17.3) - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

17.2) La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture,
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

Il perito potrà redigere un bollettino di campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso.

17.3) La **quantificazione del danno**, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati al paragrafo 17.1) - *Mandato del perito*, punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'art. 22 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*- e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'art. 13 - *Franchigia* -. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo, così come indicato all'art. 14 - *Limite di indennizzo*.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 19 - *Perizia d'appello* viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvalsesse del disposto dell'art. 19 - *Perizia d'appello* la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, **ma è in obbligo di informare la Società a mezzo telegramma o fax o mail certificata.**

Egli deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della partita assicurata.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall'art. 16 -*Modalità per la rilevazione del danno*-, secondo le norme di cui all'art.17 -*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Società a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 19 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Direzione della Società – Rischi Agricoli mediante telegramma o fax o mail certificata, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 -*Modalità per la determinazione del danno*.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 20 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'*art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'*art. 17 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.*

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguirà la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'*art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.*

Art. 21 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'*art. 4 - Rettifiche.*

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo Perito.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi tra la data di notifica della copertura assicurativa da parte dell'intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'*art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.*

Art. 23 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno **un quinto del prodotto** per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio per raccomandata, fax o mail certificata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata, motivandolo, da parte della Società all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 25 - Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura o, prescindendo dalla possibilità di sostituzione, in presenza di danni gravissimi e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, fax e – mail certificata, alla Direzione della Società – Rischi Agricoli - Sinistri Agricoli, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni, esclusi i festivi, dal ricevimento, indicare il procento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all'art.12 - *Soglia*.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra.

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

Art. 26 - Ispezione dei prodotti assicurati

La società ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

Art. 27 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

Art. 28– Assicurazione presso diversi assicuratori.

Sul *Certificato di Assicurazione* deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Ai fini della verifica del superamento della *Soglia* si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

In caso di *Sinistro* l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

CEREALI AUTUNNO VERNINI

Art. 29 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia* -, la garanzia comunque non può decorrere prima dell'emergenza.

Limitatamente all'avversità vento forte, la garanzia cessa all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, ad eccezione dell'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h).

Art. 30 – Operatività della garanzia

La garanzia riguarda le coltivazioni relative ai prodotti FRUMENTO TENERO E DURO, ORZO, TRITICALE, AVENA, SEGALÉ, FARRO, CEREALI DA INSILAGGIO/BIOMASSA.

Art. 31 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

Per Cereali da Insilaggio/Biomassa

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella; (per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione).

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	10	18	24	34	45	55	60

La garanzia qualità si applica per danni relativi **all'evento grandine** accaduti convenzionalmente dalla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Per Cereali da Granella/Seme

GRANDINE

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabella:

CEREALI DA GRANELLA/SEME	DANNO DA GRANDINE									
	% DI INEFFICENZA FOGLIARE									
FASI FENOLOGICHE	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA' %									
LEVATA	0	0	0	0	0	2	4	6	8	10

BOTTICELLA	0	0	0	0	2	3	5	7	9	11
FIORITURA	0	0	0	4	6	8	10	12	14	16
MATURAZIONE LATTEA	0	0	0	8	10	12	14	16	18	20
MATURAZIONE CEROSA	0	0	0	6	8	10	12	14	16	18
INIZIO MATURAZIONE FISIOLÓGICA	0	0	0	0	2	4	6	8	10	12

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione. Tali punteggi si devono intendere come massimi.

ECESSO DI PIOGGIA

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità - previa specifica denuncia – il danno di qualità extra da eccesso di pioggia, - in deroga a quanto stabilito dalle definizioni - verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni:

- fino ad un punto percentuale di danno di "qualità' extra" per ogni giorno che presenti precipitazioni pari o superiore a 5 mm giornalieri, per almeno tre giorni consecutivi;
- ed in caso di danni ulteriori, è calcolato fino ad un punto percentuale per ogni giorno che presenti precipitazioni pari o superiore a 5 mm giornalieri, per almeno due giorni consecutivi.

Per la determinazione di tali parametri – come stabilito all'Art. 8 - Dati metereologici delle C.G.A. - la Società si avvarrà Enti privati (RADARMETEO) secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM).

Per tale garanzia non è prevista l'applicazione di alcuna franchigia, ed opera fino ad un massimo di 10 punti percentuali, fermi comunque i limiti di indennizzo previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

La garanzia Qualità Extra si applica per danni relativi all'evento eccesso di pioggia – come sopra definito -, accaduti convenzionalmente a partire dalla fase "fine maturazione cerosa/inizio farinosa", intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti sull'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e fino alla "maturazione di raccolta".

Art. 32 –Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 25 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/mq 220, per frumento, orzo e triticale, a 150 per avena e segale, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – *Soglia*, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui *all'art. 17 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

COLZA e SOIA

Art. 33 – Decorrenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 *"Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia"*, la garanzia ha inizio:

- all'emergenza;
- limitatamente alle avversità: Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo, Siccità, dall'inizio della fase fenologica riproduttiva "R1"(inizio fioritura), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

e cessa, ad eccezione dell'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h):

- per le avversità diverse dalla grandine: all'inizio della fase fenologica R8(maturazione piena), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.
- per avversità grandine: primo raccolto il 31 ottobre, secondo raccolto il 30 novembre.

Art. 34 – Garanzia danni precoci

Colza

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 25 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 50 piante/mq , oppure;

Soia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 25 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/ 20 x mq per le cv monostelo e 15 piante per mq per le CV a sviluppo ramificato, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – *Soglia*, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 – *Mandato del perito - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*-.